



TRIBUNALE DELLA SPEZIA

Concordato Preventivo n. 14/2012

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI CONCORDATO PREVENTIVO

Il Tribunale

nella seguente composizione

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| - dott. Francesco Sorrentino | - Presidente |
| - dott. Alessandro Farina | - giudice |
| - dott.ssa Serena Papini | - giudice relatore |

Letti gli atti del giudizio di omologazione iscritto al n. 944-970/2013 RG del concordato preventivo n. 14/2012;

Visto il precedente decreto del Tribunale del 5.12.2012 con cui l'impresa suddetta veniva ammessa alla procedura di concordato preventivo, e veniva nominato commissario giudiziale il dr. Davide Vescovi;

Rilevato che in data 8.2.2013 si è svolta l'adunanza dei creditori ove è stata raggiunta la prescritta maggioranza dei crediti ammessi al voto (hanno espresso voto contrario creditori rappresentanti crediti per € 5.033.059,99 rispetto ad un totale complessivo di € 12.610.670,05 ed è stata altresì raggiunta la maggioranza delle classi);

Vista la relazione del commissario giudiziale depositata in data 2.4.2013 con parere favorevole;

Visti i verbali del giudizio di omologazione;

rilevato che sono state proposte due opposizioni, l'una, da parte della Società FO.G. srl, l'altra, da parte dell'Agenzia delle Entrate;

vista la memoria depositata in data 30.4.2013 dal Commissario giudiziale dott. Vescovi,

rilevato che all'udienza del 3.5.2013 l'avv. Giovannelli per FO.G. srl dichiarava di rinunciare all'opposizione proposta a condizione che la società proponente accettasse la rinuncia a spese compensate, accettazione che avveniva all'udienza stessa da parte del difensore della Chiappini srl, avv. L. Scatena;

rilevato quindi che, in considerazione del mancato raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti pur tentato dalle stesse tanto da richiedere numerosi rinvii in sede di procedimento di omologazione, occorre quindi pronunciarsi sull'opposizione proposta dall'Agenzia delle Entrate;

rilevato che l'Agenzia delle Entrate ha contestato l'ammissibilità stessa della proposta concordataria nella misura in cui prevede la falcidia del credito IVA e relativo alle ritenute operate e non versate senza il ricorso allo strumento di cui all'art. 182 ter l.fall.;

considerato che l'intestato Tribunale ha, sin dall'introduzione dell'art. 182 ter L. fall., ritenuto la facoltatività dello strumento della transazione fiscale pur in presenza di proposta di concordato preventivo che preveda la falcidia dell'IVA;

considerato che, pur a fronte dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte nelle sentenze nn. 22931 e 22932 del 2011, l'orientamento dei Tribunali di merito è stato ondivago sostanzialmente attestandosi su due posizioni interpretative,

considerato che, da un lato, una parte della giurisprudenza ritiene che il soddisfacimento in misura integrale dell'IVA sia necessario solo in presenza di concordato preventivo con transazione fiscale (in tal senso Appello Genova 27 luglio 2013; Tribunale Como 29 gennaio 2013; Tribunale Varese 30 giugno 2012), dall'altro, altra parte della giurisprudenza ritiene che il principio della infalcidiabilità del debito IVA sia di carattere generale e come tale inderogabile anche in presenza di concordato preventivo senza transazione fiscale (Tribunale Brescia 11 giugno 2013; Tribunale Milano 29 maggio 2013; Tribunale Vicenza 18 aprile 2013);

considerato che si deve tenere conto ai fini della pronuncia su detta questione degli orientamenti della locale Corte D'Appello la quale, a fronte del rigetto da parte dell'intestato Tribunale, dell'omologazione di una proposta di concordato preventivo che prevedeva la falcidia del suddetto credito erariale senza il ricorso allo strumento della transazione fiscale, ha ritenuto, nell'omologare il suddetto concordato, che *“Il divieto di falcidia del credito per Iva costituisce un limite imposto esclusivamente alla proposta di transazione fiscale finalizzata a regolare in modo definitivo i rapporti per il fisco nell'ambito del concordato onde evitare che possibili mutamenti del carico fiscale possano compromettere l'esito della procedura; tale divieto e non può, pertanto, essere esteso in via analogica alla disciplina generale del concordato, posta dall'art. 160 l.f.”* (cfr. app. Genova, 27 luglio 2013);

ritenuto quindi che l'opposizione proposta dall'Agenzia delle Entrate vada, alla luce del suddetto orientamento, respinta con conseguente omologazione del concordato proposto da Chiappini e da Kiara srl in qualità di assuntore;

ritenuto che la complessità della questione e la sussistenza di orientamenti contrastanti giustifica la compensazione delle spese di lite fra la società proponente e l'agenzia delle entrate,

Verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione;

Visti gli artt. 180, 181, 182 e 185 L. Fall

RIGETTA

L'opposizione proposta dall'Agenzia delle Entrate e compensa integralmente tra le parti le spese di lite,

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto da CHIAPPINI SRL con sede in Bolano Via L. Da Vinci 24 e di KIARA srl rappresentate e difese dagli avv.ti Lamberto Scatena, Massimiliano Ratti e Nicoletta Giuliani ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Lamberto Scatena in La Spezia Via Biassa n. 73

Rilevato che il piano così come modificato con atto del 1.2.2013 prevede che la proposta sia fondata su un piano di continuità attuata attraverso il trasferimento dei beni aziendali all'assuntore;

rilevato altresì che il piano prevede:

- Il pagamento integrale delle spese di giustizia, del professionista ex art. 160 e 161 LF.;
- creditori ex art. 2751 bis n. 1 c.c.: il debito maturato a titolo di TFR verrà estinto nell'ambito concordatario per quei dipendenti con i quali il rapporto di lavoro sarà interrotto nelle more della procedura, mentre per quei dipendenti che transiteranno all'Assuntore verrà estinto a mezzo di accollo liberatorio da parte dell'assuntore e da quest'ultimo pagato all'atto dell'interruzione del rapporto di lavoro e non nell'ambito concordatario atteso che trattandosi di concordato in continuità il suo debito manterrà la sua fisiologica esigibilità;
- pagamento sino alla capienza così come determinata in sede di relazione ex art. 160 L.fall. al netto dell'incidenza delle prededuzioni, per un importo di € 700.000,00 oltre il 2,5% sul dovuto a favore del creditore ipotecario Unicredit;
- pagamento con una somma pari all'80% per i creditori appartenenti alla classe n. 2;
- pagamento con una somma pari all'1% per i creditori appartenenti alla classe n. 3;
- fondo rischi: € 200.000,00;
- l'assuntore si obbliga altresì ai pagamenti di tutti gli altri debiti, imprevisti e sopravvenienze passive che siano temporalmente riconducibili a data anteriore al deposito del ricorso ex art. 160 l. fall. nelle misure indicate in relazione alle classi di appartenenza.
- I creditori capienti – che vantano titoli prelatizi ed in graduazione posteriore sulle attività oggetto di trasferimento all'assuntore (ivi incluso il creditore ipotecario) - saranno pagati dal commissario

- Gli incapianti entro e non oltre 150 gg dal passaggio in giudicato decreto omologa da parte dell'assuntore;
- Trasferimento all'assuntore – ovvero trasferimento ad altro soggetto anche di nuova costituzione a mezzo di atto di conferimento) - delle attività (immobiliari e mobiliari) che sono nella titolarità della proponente con versamento del corrispettivo tenuto conto del valore così rettificato entro e non oltre 150 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione.

Dispone che nel termine e nella misura previsti nella proposta di concordato preventivo vengano effettuati i pagamenti a mani del commissario giudiziale, il quale chiederà preventivamente al Tribunale la liquidazione di tutte le spese di giustizia e provvederà ai pagamenti secondo piano di riparto da presentare utilizzando, in quanto compatibili, le norme di cui agli artt. 110 e ss L. Fall.

A tal fine dispone che all'atto della cessione dei beni partecipi personalmente il commissario giudiziale e che lo stesso sottoscriva tutti gli atti previo ricevimento delle somme costituenti l'onere concordatario ancora dovuto.

Manda al giudice delegato la determinazione di ogni altra modalità esecutiva, compreso il trasferimento dei beni all'assuntore e la cancellazione delle formalità pregiudizievoli.


Dispone che il presente decreto venga comunicato al debitore e al commissario giudiziale che provvederà a darne notizia ai creditori.

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione del presente decreto a norma dell'art. 17 L. Fall.

La Spezia, 23.10.2013


Il giudice delegato





Serena Papini



Il Presidente

Franco Sorrentino



in cancelleria il    
Depositato in Cancelleria il 24 01 2013
Il Funzionario Giudiziario
Angela 